

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Le sanzioni per le attività che non rispettano la sospensione

Le imprese che non rispettano la sospensione delle attività sono punite con una **sanzione amministrativa che va da € 400 a € 3.000** e dalla chiusura immediata, in via cautelare e per cinque giorni. In caso di reiterazione della violazione la sanzione diventa il doppio e la chiusura si allunga a 30 giorni.

ATTIVITÀ ESERCITABILI

Con il D.M. del MISE del 25/03/2020 (che ha sostituito DPCM 22/03/2020) sono state individuate le attività che possono proseguire anche in questo periodo emergenziale fino al 11/04/2020 in quanto ritenute strategiche ed essenziali.

Si ricorda inoltre che alla sospensione generalizzata si applicano comunque (cioè per le imprese non incluse nella tabella) una serie di deroghe previste dalle lett. da d) ad h) dell'art. 1) del DPCM 22/03/2020.

SANZIONI

L'art. 4 commi 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2019 prevedono che:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni"

In sostanza le inosservanze dei divieti previsti dal DPCM 22/03/2020 così come sostituito dal D.M. del MISE del 25/03/2020 prevedono l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa data dal pagamento di una somma da € 400 a € 3.000;
- sospensione o altre limitazioni delle attività degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali o di altre imprese dei settori dei servizi per un periodo compreso da cinque a trenta giorni;
- chiusura dell'esercizio o dell'attività per le attività produttive per un periodo compreso da cinque a trenta giorni;
- per chi ha violato illecitamente il blocco, viene aggiunta una aggravante, pari a un terzo della sanzione comminata, se l'illecito viene commesso mediante l'uso di veicoli.

MISURE CAUTELATIVE

Al fine di garantire l'efficace applicazione delle suddette sanzioni l'art 4 comma del D.L. 25 marzo 2019 attribuisce agli agenti accertatori un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione.

La misura consiste nella chiusura provvisoria dell'esercizio o dell'attività economica disposta dal personale procedente per un periodo non superiore a cinque giorni.

NOTA BENE

Presupposto per l'applicazione del provvedimento è la sussistenza della necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Qualora la reiterazione delle violazioni comunque si verificasse la sanzione

- amministrativa pecuniaria viene raddoppiata;
- accessoria della chiusura dell'esercizio deve essere applicata al massimo (30 giorni).

VERBALE

Il Ministero dell'Interno con la circolare del 1 aprile, nell'intento di agevolare le attività di controllo destinate ad essere svolte nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa di sicurezza e di competenza delle Forze di polizia svolte dai comuni ha:

- predisposto un allegato con il verbale da utilizzare per la corretta contestazione delle violazioni amministrative sul posto;
- comunicato che il formulario è utilizzabile per le verifiche presso le differenti attività produttive e prevede la possibilità di conciliare subito; cioè di accettare la contestazione immediatamente e versare le sanzioni in misura ridotta, tramite bonifico bancario, alla Tesoreria centrale di Roma. L'Iban indicato dal Viminale è IT12A0100003245350014356006. La causale del versamento «Altre entrate di carattere straordinario».

Gli agenti accertatori dovranno riportare nel verbale nella parte dedicata alla causale il numero e la data del verbale stesso e la Provincia.

Il Viminale precisa, poi, che il medesimo formulario potrà essere utilizzato anche dalle regioni, per gli accertamenti relativi alle misure di contenimento dettate dalle stesse amministrazioni regionali, ai sensi del decreto legge n. 19/2020. Ma, il verbale, in questi casi, dovrà essere implementato con l'indicazione delle disposizioni locali violate, delle sanzioni previste e delle relative modalità di pagamento.?